

N. 3/19
Liq.

Procedimento 3/2019 Liq.

TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva;
vista l'istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell' art. 14 ter della legge n. 3/2012 e la documentazione allegata depositata da [redacted];
vista la relazione della Dott.ssa [redacted] in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;
visto il decreto in data 21/2/2019;
vista la memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente e la documentazione allegata;
vista la relazione integrativa della Dott.ssa [redacted] in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;
vista la documentazione depositata alle udienze del 13/3/2019 e del 3/4/2019;
rilevato che la richiesta di "liquidazione dei beni" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "integrazioni/precisazioni" della parte ricorrente e della Dott. Annamaria Ruggiceni;
rilevato, invero, che è stata depositata dalla dott.ssa Annamaria Ruggiceni, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare nominato ai sensi dell' art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;
rilevato che la domanda è ammissibile perché l' impresa individuale gestita dall' istante dal 1996 al 2013 è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2013;
rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell' art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell' ingente esposizione debitoria nei confronti dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell' evidente squilibrio tra tali obbligazioni e il patrimonio della debitrice prontamente liquidabile per farvi fronte come descritto in atti;
rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dagli artt. 9, comma 2, e 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012;
rilevato che la professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dalla debitrice a

IL GIUDICE
Dott. Roberto Bonino

corredo della domanda è completa ed attendibile;
rilevato che non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
rilevato che i redditi pensionistici dell' istante sono compresi nella liquidazione, ai sensi dell' art. 14 ter, sesto comma, lett. b) e 14-quinquies, secondo comma, lett. f), nella misura di € 220,00 mensile, pari a circa 1/5 dell' importo mensile medio di € 1.107,48 secondo quanto indicato dalla professionista nominata quale OCC (paragrafo B), pagine 6 e 7, e paragrafo E), pagina 8 della prima relazione), mentre le maggiori somme percepite dalla debitrice devono essere lasciate nella disponibilità di ~~Milano Uilva~~ per le esigenze del suo mantenimento;
ritenuto quindi che può essere disposta l' apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni e crediti di ~~Stamps Uilva~~ così come descritti nell'istanza;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa ~~Annunziata Reggiani~~, con studio in Genova;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE


che il liquidatore comunichi a tutti i creditori l' apertura del procedimento ai sensi dell' art. 14 sexies della legge n. 3/2012;

FISSA

in € 220,00 la misura della quota mensile dei redditi pensionistici che è compresa nella liquidazione;

DISPONE

che, a cura della professionista nominata liquidatore ed a spese della ricorrente, vengano

IL GIUDICE
Dott. Roberto Elonio



immediatamente pubblicati la domanda ed il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO DELLE PARTI RELATIVE AI "DATI SENSIBILI" DELLA DEBITRICE E DELLE PARTI CHE RIGUARDANO SOGGETTI TERZI RISPETTO ALLA DEBITRICE**, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dalla ricorrente alla professionista nominata liquidatore senza indugio, secondo le modalità dalla stessa professionista indicate.

Si comunichi a cura della Cancelleria

Genova 4 Aprile 2019

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino

IL GIUDICE
Dott. Roberto Bonino


Depositato in Cancelleria

il 4/04/19

Il Cancelliere

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bianco
